



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Il prossimo 2.12.2024 scade il versamento dell'imposta di bollo**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

Scade il prossimo **2.12.2024** (in quanto **l'originaria scadenza del 30.11.2024 cade di sabato**), il versamento dell'**imposta di bollo**, relativa alle **fatture emesse nel terzo trimestre dell'anno 2024**.

Inoltre, sempre il prossimo 2.12.2024 **scade il versamento** anche dell'imposta di bollo relativa ai **primi due trimestri dell'anno in corso**, se l'importo dovuto, appunto nel primo e poi nel secondo trimestre, **non ha superato l'importo di 5.000 euro**.

Nel dettaglio, il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il 2024, ai sensi dell'**articolo 6, comma 2, D.M. 17.6.2014**, ha le seguenti scadenze:

- **31.5.2024, in relazione al primo trimestre;**
- **30.9.2024, in relazione al secondo trimestre;**
- **2.12.2024, in relazione al terzo trimestre;**
- **28.2.2025, in relazione al quarto trimestre.**

Il **versamento in scadenza il 31.5.2024**, se l'importo dovuto fosse stato di importo non superiore a 5.000 euro, avrebbe potuto essere eseguito **entro la scadenza successiva del 30.9.2024**.

Successivamente, se il **versamento in scadenza il 30.9.2024**, e relativo ai primi 2 trimestri, era di importo, ancora una volta, **non superiore a 5.000 euro**, può essere eseguito entro la **prossima scadenza del 2.12.2024**.

Infatti, al fine di **ridurre gli oneri amministrativi** a carico dei contribuenti, il D.L. 73/2022, convertito nella L. 122/2022, ha introdotto **semplificazioni** per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, **incrementando da 250 a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativo**.

Ai fini del pagamento, si rileva che sono previste le seguenti **modalità di pagamento**:



- mediante l'**addebito diretto sul conto corrente bancario del contribuente**;
- mediante la **presentazione del modello F24**.

Con la prima modalità, il pagamento è eseguito indicando, sull'apposito campo del portale “Fatture e corrispettivi”, il **codice Iban del conto corrente intestato al contribuente**.

**Una volta confermato il pagamento**, avviene un controllo formale della correttezza del codice Iban indicato ed è consegnata una **prima ricevuta attestante l'inoltro della richiesta di pagamento**.

Successivamente, viene rilasciata una seconda ricevuta **attestante l'avvenuto pagamento**, ovvero l'esito negativo dello stesso.

Con la seconda modalità occorre procedere alla **compilazione diretta del modello F24**, ovvero all'**utilizzo del modello predisposto dall'Agenzia delle entrate e scaricabile dal portale “Fatture e corrispettivi”**.

Tale modello deve **essere pagato come di consueto**.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- **2521, per il primo trimestre;**
- **2522, per il secondo trimestre;**
- **2523, per il terzo trimestre;**
- **2524, per il quarto trimestre;**
- **2525, per eventuali sanzioni collegate alla tardività di pagamento;**
- **2526, per eventuali interessi collegati alla tardività di pagamento.**

Si evidenzia che, nell'ipotesi di versamento cumulativo per **non superamento della soglia limite dei 5.000 euro**, all'interno del modello F24 **devono essere indicati separatamente**, utilizzando **codici tributo distinti**, i diversi trimestri.

Infine, si ricorda che l'imposta di bollo è dovuta sulle **fatture elettroniche con importi non assoggettati ad Iva con valore superiore a 77,47 euro**.